

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI  
NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DELLA  
POLIZIA MUNICIPALE**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Poste Italiane S.p.A., sede legale in Roma, viale Europa 190, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 97103880585, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa 190, in persona dell'Ing. Claudio Cella, in qualità di procuratore speciale avente poteri di firma giusta procura notarile Rep. n. 42253 rilasciata in data 19/12/2007 dal Notaio in Roma Dott. Pierluigi Ambrosone, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Sapidata S.A., sede legale in Galdicciolo Acquaviva (Repubblica di San Marino), Via Fabrizio da Montebello 5, codice operatore economico n. 6539 e iscriz. reg. soc. 1541, domiciliata ai fini del presente atto in Galdiccioli Acquaviva (Repubblica di San Marino), Via Fabrizio da Montebello 5, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Dott. Pierluigi Ambrosone, Rep. n. 42276 del 21/12/2007 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

*a)* che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

*b)* che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

*c)* che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. 20 aprile 2007;

*d)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

*e)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*f)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

*g)* che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a norma del successivo art. 25;

*h)* che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dal Fornitore ai fini della partecipazione alla gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono fonte delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica del Fornitore ed il Capitolato tecnico. Pertanto i servizi descritti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico sono integrati sulla base delle prestazioni e degli ulteriori servizi offerti dal Fornitore in sede di gara, come descritti nell'Offerta tecnica.

### Articolo 2

#### Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - b) **Fornitore:** il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
  - c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione delle stesse;
  - d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo [www.intercent.it](http://www.intercent.it), dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
  - e) **Atti:** i preavvisi, i verbali e le ordinanze connesse a violazioni accertate del Codice della Strada;
  - f) **Amministrazioni/Comandi Polizia Municipale:** le Amministrazioni registrate al Sistema legittimate ad emettere Ordinativi di Fornitura.

### Articolo 3

#### Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

### Articolo 4

#### Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui al Capitolato Tecnico.

2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico nella misura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di Euro 36.000.000,00 IVA escluso, già definito nel Disciplinare di Gara.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti conseguenti ad attività della polizia municipale di durata pari a 36 mesi.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei due quinti in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

#### **Articolo 5**

##### **Utilizzazione della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni; resta inteso che il Fornitore, di concerto con le Amministrazioni deve svolgere la parte istruttoria propedeutica all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione che intenda aderire alla Convenzione, il Fornitore deve eseguire un sopralluogo, presso la sede del Comando di P.M. per verificare le caratteristiche del swf utilizzato, le relative funzionalità e le potenzialità di sviluppo, nonché le altre circostanze che possano incidere sull'organizzazione complessiva del servizio da prestare, ivi compresa la situazione logistica e l'organizzazione già adottata dal medesimo Comando di P.M..
3. Quindi l'Amministrazione contraente ed il Fornitore definiscono ed integrano alcune caratteristiche dei servizi, nell'ambito delle possibili scelte offerte dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica del Fornitore, l'importo presunto del contratto, la data di avvio del servizio, i servizi opzionali di cui l'Amministrazione intenda usufruire, i prezzi unitari dei servizi,

**risultati dall'aggiudicazione**, l'eventuale fornitura ed installazione del swf gestionale, nonché ogni altra condizione utile all'espletamento del servizio. L'Amministrazione contraente ed il Fornitore formalizzano quanto definito nella fase istruttoria nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, sottoscritto da entrambi.

4. A seguito della redazione dell'Atto di cui sopra, l'Amministrazione contraente può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it), che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Atto medesimo.
5. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
6. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:  
**Poste Italiane S.p.A., Viale Europa n. 190, telefono n. 0659588819 fax numero dedicato 06 59585609.**
7. Il Sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

#### **Articolo 7**

##### **Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### **Articolo 8**

##### **Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico di cui alle premesse e ulteriormente integrate e specificate nell'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali eventualmente svolte presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all'adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza dell'Amministrazione contraente.
10. Ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Articolo 9**

##### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica a:
  - disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza, adeguato anche al rapporto con il pubblico, in grado di seguire tutto l'iter di ciascun procedimento amministrativo, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
  - provvedere alla implementazione/modificazione del sistema informatico utilizzato dalle Amministrazioni contraenti laddove richiesto per l'espletamento del servizio;
  - fornire, **gratuitamente**, alle Amministrazioni che ne facciano richiesta il software gestionale, in proprietà o mediante licenza d'uso, per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura;
  - provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell'Amministrazione contraente in merito all'utilizzo del software gestionale;
  - implementare, sulla base della proposta formulata dal Fornitore in sede di partecipazione alla gara, i sistemi di call center per l'informazione al cittadino anche in riferimento al verbale notificato ed agli adempimenti conseguenti a carico dello stesso;
  - sostenere a proprio carico tutte le spese per la fornitura del materiale di consumo e/o il corretto funzionamento della strumentazione per l'accertamento della contravvenzione;
  - adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che

verranno impartite dai Comandi di P. M. per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico delle Amministrazioni Contraenti ;

- impegnarsi, su segnalazione dell'Amministrazione, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada;
- manlevare e tenere indenne l' Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
- garantire la continuità del servizio;
- entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta delle Amministrazioni contraenti, dare riscontro per la definizione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di definire le specifiche di esecuzione dei servizi, nell'ambito delle opzioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica;
- garantire il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 31 e seguenti ed allegato B del Dlgs. n. 196/03);
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire la prestazione del servizio oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Amministrazione contraente;
- predisporre e trasmettere all'Agenzia su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, due tipologie di report:
  - elenco degli Ordinativi di Fornitura pervenuti dalle Amministrazioni;
  - report riepilogativi dei servizi prestati, distintamente per singole tipologie.In particolare i report riepilogativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
  - Amministrazione contraente;
  - numero dell'Ordinativo di Fornitura;
  - importo fatturato per singola Amministrazione per il trimestre di riferimento.

## **Articolo 10**

### **Assistenza tecnica e formazione**

3. Qualora l'Amministrazione contraente abbia richiesto la fornitura del sw gestionale, il Fornitore deve provvedere all'installazione nei tempi concordati, di norma non superiori a 15 giorni naturali e consecutivi, e assicurarne la successiva manutenzione. Il software fornito deve integrarsi con il sistema informatico installato presso l'Amministrazione. Il collaudo della fornitura deve essere effettuato dal Fornitore alla presenza del Referente del Comando di P.M, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta installazione.
4. Il Fornitore deve provvedere anche alla manutenzione dei Computer palmari e delle penne ottiche, che si sia impegnato a fornire gratuitamente nell'ambito della propria Offerta tecnica.
5. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti entro 48 ore dalla chiamata, che deve essere formulata in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) al recapito indicato dal Fornitore.
6. In ogni caso i costi di manutenzione di cui ai comi 1, 2 e 3 sono a carico del Fornitore.
7. Il Fornitore deve altresì fornire il necessario supporto tecnico ai fini dell'avviamento e del funzionamento in via continuativa del servizio. A tal fine egli è tenuto alla formazione iniziale e all'aggiornamento del personale dell'Amministrazione contraente impegnato nel servizio. Tale obbligo sussiste anche nei confronti di nuovi addetti dei Comandi di P.M. individuati dall'Amministrazione contraente. L'attività di formazione e aggiornamento può prevedere anche dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, secondo gli accordi presi con i Comandi di P.M.

8. Il Fornitore deve altresì provvedere all'implementazione del swf gestionale in uso ai Comandi di P.M., per garantire l'interfaccia con il swf utilizzato dal Fornitore medesimo, con onere a proprio carico, secondo quanto precisato nel Capitolato tecnico.

#### **Articolo 11**

##### **Referenti**

1. Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione contraente il nominativo di un Responsabile del servizio, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile per dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato. Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile del servizio il Fornitore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
2. L'Amministrazione contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.

#### **Articolo 12**

##### **Obbligazioni specifiche delle Amministrazioni Contraenti**

1. Per agevolare l'esecuzione del servizio ad opera del Fornitore, le Amministrazioni Contraenti si impegnano a:
  - fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e svolgere ogni attività e prestare ogni collaborazione;
  - attivare e mantenere funzionante un adeguato collegamento alla rete Internet;
  - rendere disponibili i collegamenti a banche dati di Enti, quali PRA e DDT, qualora la consultazione di tali banche dati sia stata affidata al Fornitore;
  - rendere disponibili il materiale ed i collegamenti necessari alla verifica dei pagamenti previamente alla notifica degli atti, qualora tale servizio sia stato affidato al Fornitore;
  - dare corso con regolarità e tempestività alle proprie competenze procedurali per quanto concerne la trasmissione elettronica e cartacea degli atti/documenti, la validazione e gli accertamenti di propria competenza.

#### **Articolo 13**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

#### **Articolo 14** **Periodo di prova**

1. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6 (sei).
2. Durante tale periodo le 3 (tre) Amministrazioni che per prime aderiranno alla Convenzione, effettueranno le verifiche di conformità dei servizi descritti nel Capitolato, integrati dall'Offerta tecnica del Fornitore, con quelli effettivamente erogati.
3. Il periodo di prova non si intende superato qualora pervengano all'Agazia almeno tre documenti di contestazione ufficiali scritti e motivati, in relazione alla mancata conformità di cui al comma 2.
4. In tale caso l'Agazia, in seguito ad opportune valutazioni, procederà alla risoluzione come previsto all'articolo 23 della Convenzione e le Amministrazioni Contraenti risolveranno di diritto gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 23, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.
5. In caso di risoluzione l'Agazia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della servizio alla Ditta concorrente seconda classificata in graduatoria nella procedura di gara ovvero di ripetere l'esperimento di gara.
6. Il periodo di prova si intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria.

#### **Articolo 15** **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno quantificati in relazione ai prezzi unitari di seguito riportati riferiti ad ogni singolo servizio.

<i>Voce di prezzo</i>	<i>Importo unitario IVA esclusa</i>
<b>Servizio di data entry</b>	€1,35
<b>Servizi di stampa, postalizzazione e servizi connessi</b>	€1,15
<b>Notifica a mezzo di messi comunali (tale prezzo si applica qualora il Fornitore abbia costituito la casa comunale presso locali propri)</b>	€3,69
<b>Notifica a mezzo di messi comunali (tale prezzo si applica qualora il Fornitore abbia costituito la casa comunale presso locali messi a disposizione dal Comune)</b>	€3,56
<b>Servizio gestione ruoli</b>	€0,34
<b>Servizio gestione del contenzioso</b>	€0,22

1. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi e dall'osservanza di leggi, regolamenti, disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **Articolo 16** **Revisione dei prezzi**



2. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per la durata della Convenzione. Decorso tale periodo, qualora si proceda al rinnovo della Convenzione, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 4. Della revisione disposta sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi
3. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, previa istruttoria eseguita dalle singole Amministrazioni contraenti, ferma la previsione del comma 4..
4. L'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.
5. Il Fornitore avrà altresì diritto all'adeguamento dei costi fissi del servizio postale.

#### **Articolo 17**

##### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione.
3. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report riportante, per i servizi effettivamente resi nel bimestre di riferimento:
  - il numero dei verbali per i quali non sia stata eseguita la notifica e relativo importo,
  - il numero dei verbali notificati a mezzo messi notificatori e relativo importo,
  - il numero dei verbali notificati a mezzo del servizio postale e relativo importo,
  - il numero dei verbali per cui sia stato eseguito anche il servizio di gestione ruoli e/o gestione del contenzioso e relativo importo.
4. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002 mediante accordo con il Fornitore, entro 60 giorni data fattura, riscontrata regolare. .
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente n. 000041028663, Codice IBAN: IT59 N 07601 03200 intestato a Poste Italiane SPA – Servizi Vari Fatturati.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.

#### **Articolo 18**

##### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 19**

#### **Danni e Penali**

1. Il Fornitore deve garantire il rispetto di tutti i tempi di lavorazione, indicati nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o nella propria Offerta.
2. In caso di ritardo rispetto a tali tempi le Amministrazioni contraenti potranno applicare le seguenti penalità:
  - ritardi da tre a cinque giorni: €100,00,
  - ritardi da sei a dieci giorni: €200,00,
  - ritardi da undici a quindici giorni €500,00,
  - €100,00 in aggiunta alle predette penalità, in caso di recidiva.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all'art.9, l'Agenzia si riserva di applicare una penale di € 50.
4. Se nello svolgimento del servizio si verificassero errori di lavorazione o ritardi rispetto ai tempi di cui al comma precedente, per cause imputabili al Fornitore, tali da invalidare una percentuale di atti superiore al 2% su base annua, l'Amministrazione contraente avrà diritto ad un risarcimento corrispondente alla somma non introitata e agli ulteriori danni subiti, limitatamente agli atti invalidati eccedenti detta percentuale del 2% e al Fornitore non spetterà alcun compenso per la lavorazione di tali atti.
5. Nel caso di errori e/o ritardi, tali da non comportare invalidazione di atti, bensì costi a carico dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà risarcire all'Amministrazione contraente le spese sostenute a causa di tali errori e/o ritardi. Tali errori non vanno computati nella percentuale di cui al comma precedente.
6. Il Fornitore sarà responsabile della perdita dei documenti affidatagli (sia al proprio personale che di suoi aventi causa). Qualora tale perdita comporti danni o oneri a carico delle Amministrazioni contraenti, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Fornitore non sarà invece responsabile dello smarrimento della documentazione da parte del servizio postale ovvero dei ritardi imputabili a detto servizio. In tali casi il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione Contraente, nel termine massimo di due giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza, affinché siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti del servizio postale.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Articolo 20**

##### **Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura del servizio, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 21**

##### **Proprietà dei prodotti**

L'Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei PC palmari e delle penne ottiche offerte dal Fornitore a partire dalla data di consegna, nonché del swf gestionale, salvo che lo stesso sia concesso in licenza d'uso per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura.

#### **Articolo 22**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Articolo 23**

#### **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli ordinativi di Fornitura emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione;
  - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
  - mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Articolo 24**

### **Recesso**

1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

## **Articolo 25**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 26**

#### **Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile nei confronti delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
  - per le attività di notifica all'estero alla soc. NIVI CREDIT S.r.l.;
  - per le attività di Data Entry a Cooperative sociali di tipo B;
  - per le attività di installazione e assistenza software gestionale /Piemme alla soc. Sapignoli S.r.l.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

### **Articolo 27**

#### **Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 28**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso/adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su swf forniti in proprietà, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 29**

##### **Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella dr.ssa Lucia Picardi il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, ed eventualmente di ciascuna Amministrazione, qualora tale soggetto coincida con quello di cui all'art. 11 1 comma.

##### **I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono:**

- numero telefonico **06 59588819**,
- numero di fax **06 59585609**,
- indirizzo e-mail **PICARDI8@posteitaliane.it**.

#### **Articolo 30**

##### **Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Agenzia/Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione, delle possibili variazioni da apportare ai servizi ed alla prestazione dei servizi della Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

#### **Articolo 31**

##### **Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Articolo 32**

##### **Trattamento dei dati consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
  - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
  - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

### **Articolo 33**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,



quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 34** **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

BOLOGNA, lì 28 dicembre 2007

AGENZIA

IL FORNITORE

---

Il sottoscritto Ing. Claudio Cella, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Assistenza tecnica e formazione), Articolo 14 (Periodo di prova), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo 16 (Adeguamento prezzi), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Danni e Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile del Servizio), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna , 28 dicembre 2007

IL FORNITORE

---